



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2210/2025

Oggetto: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA A IREN ACQUA S.P.A. CON A.D. N. 131 DEL 28/01/2022 PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' VAXE NEL COMUNE DI BARGAGLI, CON CONTESTUALE VOLTURA A IRETI S.P.A.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 50,00.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare

- l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
 - autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- l'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. 59/2013 che assegna alla Provincia la competenza al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico delle Attività Produttive;

la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013 recante i chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. n.59/2013;

il D.M. 8 maggio 2015 recante "Adozione del modello semplificato ed unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" e in particolare l'art. 20 che ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia all'Autorizzazione Unica Ambientale;

la D.G.R. 25 novembre 2016, n. 1076, avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti in particolare

relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29.03.2016, con specifico riferimento agli artt. 12 e 16 e alla Tab. 1 delle Norme di Attuazione nei quali si specifica che per gli impianti tra 500 e 2000 a.e. gli scarichi di acque reflue urbane devono essere trattati con sistema primario e fase ossidativa o da altri sistemi equivalenti o superiori e devono rispettare i limiti di Tabella 3, colonna 1, dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per i parametri SST, BOD5, COD, oltre a quelli correlati ad eventuali scarichi industriali adducanti all'impianto di depurazione;

la nota del Direttore dell'Area 08 – Ambiente della Provincia n. 47164 del 29.04.03 con la quale è stato comunicato ai Gestori di Servizi pubblici le modalità con cui devono essere inviati i dati relativi ai controlli analitici sugli scarichi dei depuratori;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova a IREN Acqua S.p.A. con A.D. n. 131 del 28/01/2022 per l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in località Vaxe nel Comune di Bargagli, con recapito in acque superficiali nel Fosso della Pessa, nel punto individuato dalle coordinate Gauss Boaga Latitudine Nord 4921828 e Longitudine Est 1506825, nel rispetto dei limiti, in valore assoluto, di Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;

Premesso che

con nota prot. ME002486-P del 02.12.2024, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 71343 in pari data, IREN Acqua S.p.A. ha chiesto la modifica di una specifica prescrizione relativa al processo di campionamento ed analisi finalizzati al controllo del processo depurativo, riportata al punto 3.c) del quadro prescrittivo dell'A.U.A. n. 131/2022;

con nota prot. ME000492-P del 03.03.2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 12736 in pari data, IREN Acqua S.p.A. ha integrato la richiesta inviando gli allegati che non erano stati trasmessi, costituiti da:

- Istruzione operativa Irenlab IO LAB CA 10 'Modalità di prelievo e trasporto di campioni';
- Istruzione operativa Irenlab IO LAB CA 11 'Ricevimento, accettazione e manipolazione campioni';
- Modulo IRETI MO 8 PG IRETI 4 'Scheda prelievo reflui da impianti di depurazione';

con nota prot. n. 15630 del 13/03/2025 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato a 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale della scrivente amministrazione;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con la nota di avvio si è dato atto che si sarebbe proceduto alla modifica della prescrizione 3.c) come richiesto dalla Società, oltre a procedere anche all'aggiornamento della prescrizione 3.f) relativa ai dati di cui agli artt. 14 e 16 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, e pertanto è stato chiesto di fornire eventuali aggiornamenti rispetto a quanto autorizzato o di confermarne l'invarianza;

con nota prot. ME000684-P del 31.03.2025, assunta al protocollo con n. 19498 in pari data, IREN Acqua S.p.A. ha chiesto una proroga di 90 giorni per effettuare i sopralluoghi e le conseguenti valutazioni tecniche per fornire i dati aggiornati della rete fognaria, degli sfioratori e/o scolmatori e degli scarichi industriali relativamente all'impianto in oggetto richiesti con la nota di avvio del procedimento;

con nota prot. n. 20131 del 02.04.2025 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato l'assenso alla proroga di 90 giorni ai fini dell'acquisizione dei dati aggiornati di cui agli artt. 14 e 16 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;

con prot. n. RT007108-P del 27/06/2025, assunto al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 38543 in pari data, IRETI S.p.A. ha comunicato l'intervenuta stipula della operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell'art.2501 del Codice Civile, di IREN Acqua S.p.A. in IRETI S.p.A., in data 16 giugno 2025, con atto a ministero Notaio Avvocato Piero Biglia di Saronno n. 59890 di Repertorio e n. 42637 di Raccolta;

l'efficacia dell'atto di fusione è prevista dal 1° luglio 2025, con conseguente subentro in pari data di IRETI S.p.A. nella gestione del servizio idrico integrato nei territori serviti da IREN Acqua S.p.A.;

Considerato che con la fusione societaria IRETI S.p.A. subentrerà in tutte le autorizzazioni, permessi, convenzioni, atti e provvedimenti necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e degli impianti, la Società ha chiesto che le istanze di nuove autorizzazioni e di modifica di autorizzazioni in fase di istruttoria siano direttamente intestate a IRETI S.p.A. con sede legale in Genova, Via Piacenza n. 54, C.F. 01791490343. Iscritta al GE-481595, P.IVA di Gruppo 02863660359, con titolare dell'atto Ing. Marco Fiorini in qualità di Procuratore Delegato;

Preso atto dell'intervenuta fusione societaria, con il presente procedimento si effettuerà anche la contestuale voltura a favore di Irete S.p.A..

Atteso che

con successiva nota RT007300-2025-P del 02.07.2025, assunta al protocollo di Città Metropolitana con n. 39725 del 02/07/2025, IRETI S.p.A. ha chiesto un'ulteriore proroga per l'invio dei dati richiesti in data 02.04.2025 e contestualmente ha chiesto la voltura dell'autorizzazione di cui all'oggetto a favore di IRETI S.p.A.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota prot. n. 39846 del 03.07.2025 la Città Metropolitana ha comunicato l'assenso alla proroga di ulteriori 30 giorni ed ha chiesto, ad integrazione del procedimento attualmente in istruttoria, di versare il pagamento degli oneri istruttori per la variazione della titolarità dell'autorizzazione, pari ad Euro 50,00, tramite il portale pagoPA;

con nota prot. n. RT009640-P del 05.08.2025, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 47440 in pari data, IRETI S.p.A., ha inoltrato i dati dello sfioratore presente lungo la rete fognaria afferente il depuratore, allegando la Scheda monografica;

Considerato che in data 05.08.2025 è stata redatta la relazione tecnica istruttoria relativa al comparto scarichi di acque reflue urbane, compresa nella relazione di chiusura procedimento ed agli atti del procedimento nel relativo fascicolo informatico;

Atteso che dall'esame della documentazione agli atti del procedimento si evince che le modifiche introdotte riguardano sia la descrizione degli scarichi industriali che afferiscono all'impianto di depurazione che alcune prescrizioni disposte nell'A.U.A.;

Ritenuto necessario, al fine di avere un atto unico rappresentativo del ciclo depurativo, procedere all'aggiornamento della parte descrittiva del comparto scarichi a seguito delle modifiche soprarichiamate con conseguente modifica ed aggiornamento del relativo quadro prescrittivo, comprendendo sia le parti aggiornate che quelle invariate;

Richiamata la suddetta relazione tecnica redatta sulla base della documentazione acquisita da cui emerge che le modifiche da disporre nel provvedimento sono di seguito descritte.

Relativamente al comparto scarichi acque reflue urbane

1. lungo la rete fognaria è presente n. 1 sfioratore di emergenza di cui è stata predisposta la Scheda monografica:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	COORDINATE GEOGRAFICHE		ATTIVAZIONE
Depuratore Vaxe	Scolmatore a monte dell'impianto	506797.62 E	4921810.08 N	- situazione emergenziale in tempo asciutto - eventi meteorici tali da determinare portate afferenti superiori alla capacità massima depurativa dell'impianto. (650mc/g)

per la presenza di sfioratori ed impianti di sollevamento degli scolmatori sono aggiunte prescrizioni;

2. è confermato che nella rete fognaria confluisce lo scarico di origine industriale derivante dalla seguente attività produttiva:

DITTA	Sede operativa	Attività	Portata massima di scarico	Trattamento	Parametri industriali
CART s.r.l.	Via dei Partigiani 64	commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	810 mc/anno	degrassatura	pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali

da cui emerge che l'impianto di acque reflue urbane è tenuto al rispetto anche della Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, per i seguenti parametri correlati: pH, SST, BOD5, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali.

Facendo seguito a quanto comunicato da IREN Acqua S.p.A. con le note sopra richiamate in merito alla richiesta di modifiche della vigente autorizzazione, il nuovo quadro è modificato ed aggiornato come segue:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

– la prescrizione 3.c) relativa alle modalità di campionamento e di analisi è sostituita con la seguente:

- *Il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi ovvero dal personale dell'impianto di depurazione, purché qualificato ed appositamente formato ad eseguire i campionamenti sugli impianti di depurazione, come da Istruzioni operative Irenlab. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:*

- *l'indicazione del Tecnico abilitato ovvero del personale dell'impianto di depurazione appositamente formato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);*
- *le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;*
- *le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;*
- *il valore di portata misurato all'atto del campionamento;*
- *l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura (applicando la metodologia proposta nelle Linee Guida ISPRA n. 52/2009);*
- *i limiti di riferimento normativi;*
- *un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.*

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova timbrati e firmati da un Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere firmato dal personale dell'impianto di depurazione che ha effettuato il campionamento.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi, con le cadenze di cui al successivo punto j), alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata, e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

– vengono aggiunte le seguenti prescrizioni relative al funzionamento di sfioratori, impianti di sollevamento e scolmatori:

- *dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo idrico recettore, onde impedire o evitare al massimo le esalazioni moleste;*
- *lo scarico degli scolmatori di piena si deve attivare solo a seguito di eventi meteorici;*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- *l'attivazione dello scarico di emergenza degli impianti di sollevamento dovrà avvenire solo nelle condizioni indicate nelle relative schede monografiche;*
- *Il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli sfioratori ed impianti di sollevamento, agli scolmatori al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti e/o recuperati ex situ presso impianti autorizzati.*

Preso atto che IRETI S.p.A. in data 18.06.2025 ha versato, tramite piattaforma pagoPA, a favore della Città Metropolitana di Genova, l'importo di Euro 50,00 per gli oneri istruttori previsti per la variazione di titolarità del provvedimento, introitati secondo le seguenti imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Considerato che IRETI S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche "le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico";

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 47739 del 06.08.2025 a cui è stata allegata la relazione istruttoria tecnica per il comparto emissioni in atmosfera redatta dal funzionario incaricato;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con la modifica non sostanziale ed aggiornamento dell'A.U.A. 131 del 28.01.2022 con contestuale voltura, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Tutto quanto ciò premesso, fatti salvi i diritti di terzi,

DISPONE

- A. di volturare a favore di a IRETI S.p.A. l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata a IREN Acqua S.p.A. con A.D. n. 131 del 28.01.2022, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per il comparto scarichi acque reflue in corpo idrico superficiale, per l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in località Vaxe nel Comune di Bargagli;
- B. di modificare ed aggiornare l'A.U.A. di cui alla lettera A) apportando le modifiche e gli aggiornamenti dettagliati nella parte descrittiva del presente atto;
- C. di introitare la somma di Euro 50,00 versata da IRETI S.p.A. per la voltura del presente atto, secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;
- D. di fare salvo tutto quanto contenuto nell'A.U.A. n. 131/2022, non in contrasto con il presente atto, ivi compresa la data di scadenza dell'autorizzazione, e fatto salvo quanto non espressamente oggetto di revisione nel presente atto;
- E. di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane derivante dall'impianto suddetto, con recapito in acque superficiali nel Fosso della Pessa, nel punto individuato dalle coordinate Gauss Boaga Latitudine Nord 4921828 e Longitudine Est 1506825, nel rispetto dei limiti, in valore assoluto, di Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- F. di modificare ed aggiornare il quadro prescrittivo del comparto scarichi dell'A.U.A. 131/2022 sostituendolo integralmente con le seguenti prescrizioni:
 - 1) la gestione dell'impianto di depurazione dovrà garantire la piena efficacia dell'impianto medesimo compreso il sistema finale di disinfezione;
 - 2) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - 3) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
 - 4) le analisi di autocontrollo dovranno essere eseguite con frequenza trimestrale (n. 4 campioni/anno), sui campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore, per la verifica dei limiti in valore assoluto, di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, dei seguenti parametri: pH, Temperatura, Odore, Colore SST, BOD5, COD, Grassi e olii animali e vegetali, Idrocarburi Totali, Tensioattivi totali;
 - 5) le analisi di autocontrollo di cui al precedente punto 4) dovranno essere eseguite su campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore; eventuali modalità di campionamento differenti, giustificate da particolari esigenze operative, dovranno essere espressamente motivate nel verbale di campionamento;
 - 6) il campionamento dovrà essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi ovvero dal personale dell'impianto di depurazione, purché qualificato ed appositamente formato ad eseguire i campionamenti sugli impianti di depurazione, come da Istruzioni operative Irenlab. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare le seguenti informazioni:

- l'indicazione del Tecnico abilitato ovvero del personale dell'impianto di depurazione appositamente formato che ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, IRSA-CNR, UNICHIM);
- le condizioni di trasporto dei campioni che devono assicurare la refrigerazione, al fine di mantenere la temperatura dei campioni pari o inferiore a quella di prelievo;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
- il valore di portata misurato all'atto del campionamento;
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e l'intervallo di incertezza della misura (applicando la metodologia proposta nelle Linee Guida ISPRA n. 52/2009);
- i limiti di riferimento normativi;
- un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova timbrati e firmati da un Chimico iscritto all'Albo professionale, purché accompagnanti da una verbale di campionamento, riportante tutte le informazioni sopra elencate, che dovrà essere firmato dal personale dell'impianto di depurazione che ha effettuato il campionamento.

Tali referti analitici dovranno essere tempestivamente trasmessi, con le cadenze di cui al successivo punto 8), alla Città Metropolitana di Genova – Ufficio Scarichi e Tutela delle acque, firmati digitalmente, via posta certificata, e dovranno altresì riportare correttamente la ragione sociale della Società, l'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono.

- 7) i certificati analitici, di cui al precedente punto 6) dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana di Genova - Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque, firmati digitalmente, via posta certificata (PEC), con indicazione dell'indirizzo della sede operativa e gli estremi del provvedimento al quale si riferiscono, secondo le seguenti modalità:
- a) con cadenza quadrimestrale dovrà essere inviata, secondo le modalità sopraindicate, una tabella in formato .xls con i risultati dei campionamenti di cui al punto 4), in uscita, dei parametri di Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs.152/2006, corredati dei valori di portata media giornaliera registrati, secondo il seguente schema:

Data	XX/XX/XXXX
Parametro 1 (mg/l)	
Parametro 2 (mg/l)	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- b) con cadenza semestrale dovranno essere inviati tutti i referti analitici in originale, firmati digitalmente via posta elettronica (PEC) corredati delle quantità di fanghi prodotti e dei periodi di disservizio occorsi;
- 8) i dati aggiornati degli sfioratori e delle relative stazioni di sollevamento, con i contenuti previsti all'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, dovranno essere comunicati ogni 5 anni nel periodo di vigenza dell'autorizzazione;
- 9) i dati aggiornati degli scarichi industriali afferenti al presente impianto con i contenuti previsti all'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, dovranno essere comunicati ogni 5 anni nel periodo di vigenza dell'autorizzazione;
- 10) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue scaricate, anche dallo scolmatore di rete, onde impedire o evitare al massimo le esalazioni moleste;
- 11) lo scarico dello sfioratore si deve attivare solo a seguito di eventi meteorici;
- 12) l'attivazione dello scarico dello sfioratore dovrà avvenire solo nelle condizioni indicate nella relativa scheda monografica;
- 13) il Gestore dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli sfioratori ed impianti di sollevamento, agli scolmatori al fine di evitare depositi ed ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti e/o recuperati ex situ presso impianti autorizzati;
- 14) il Gestore, dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19 comma 9 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977, contenente le seguenti informazioni:
- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso e data del loro ripristino;
 - periodi di fermata dell'impianto;
 - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - operazioni di smaltimento dei fanghi di risulta.

I dati e le operazioni di manutenzione dovranno essere registrati su quaderni a fogli non staccabili, numerati a cura del gestore stesso o in alternativa su apposito archivio informatico, in formato .pdf. I dati dovranno essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento e tenuti a disposizione della Città Metropolitana di Genova e delle Autorità di controllo, nel caso di ispezione all'impianto, come prescritto dall'art. 19 della L.R. 43/95 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

- 15) in occasione di interventi di manutenzione programmati che comportino la messa in bypass, o comunque una riduzione dell'efficacia del trattamento di depurazione, per un periodo prolungato superiore ai 15 giorni, la comunicazione all'Autorità di controllo dovrà essere inviata almeno un mese prima; tale comunicazione dovrà descrivere gli interventi in programma, la durata prevista degli stessi, le eventuali azioni tese alla salvaguardia del corpo recettore;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 16) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento dell'impianto di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, all'A.R.P.A.L. al Comune di Chiavari ed alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19 comma 10 della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

Si raccomanda che tutte le attività di trattamento fanghi siano condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene, adottando le seguenti misure di contenimento:

- limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti non a ciclo chiuso.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento;
- le prescrizioni, anche maggiormente restrittive o integrative eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti, ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali dello Stato, nonché le norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;
- le prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella gestione dei processi depurativi dell'impianto;
- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii..

La manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quella effettuata di prassi, quali smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato, i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2 della L.R. 29/2007.

Il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione, alla Città Metropolitana di Genova, al Comune competente, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 2, comma, 3 della L.R. 29/2007.

INVIA

il presente atto a:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- IRETI S.p.A.;
- Comune di Bargagli;
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque;
- A.R.P.A.L. - Dip.to di Genova;
- A.S.L. 3 - Dip.to di Prevenzione.

Il presente atto non incide sulla durata del vigente titolo autorizzativo, pari a 15 anni, a decorrere dalla data di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 131 del 28/01/2022; il rinnovo dovrà essere richiesto sei (6) mesi prima della scadenza, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on line della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 14 giorni dalla regolarizzazione della richiesta avvenuta il 03.03.2025, tenuto conto di 145 giorni di sospensione del procedimento per richiesta integrazioni e successive proroghe richieste da parte dal Gestore.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**